

Ordinanza
concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità
al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare
servizio di protezione civile
(OAMP)¹

del 5 dicembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale,

visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002² sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile.³

² L'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile⁴ e dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile⁵ si fonda sui risultati della visita medica, sui certificati medici e su ulteriori rapporti.

Art. 1a⁶ Idoneità al servizio di protezione civile e idoneità a prestare servizio di protezione civile

¹ È abile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

² È abile a prestare servizio di protezione civile chiunque è abile al servizio di protezione civile e dal punto di vista medico è in grado di prestare un servizio di protezione civile imminente.

RU 2003 5179

¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

² RS 520.1

³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

⁴ Nuova espr. giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Nuova espr. giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ Introdotto dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

Art. 2 Competenze

¹ Le commissioni per la visita sanitaria (CVS) sono competenti per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile conformemente all'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 novembre 2004⁷ concernente l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare (OAMM). Sempre che le disposizioni della presente ordinanza non dispongano altrimenti, la procedura si fonda sull'OAMM.⁸

² I Cantoni sono competenti per l'apprezzamento medico dell'idoneità a prestare servizio di protezione civile dei militi della protezione civile; a questo scopo nominano medici di fiducia. È fatto salvo l'articolo 15 lettera b.

Capitolo 2:**Apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile⁹****Sezione 1:¹⁰ Accertamento dell'idoneità al servizio di protezione civile****Art. 3** Persone da sottoporre all'apprezzamento medico

¹ In occasione del reclutamento si sottopongono all'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile:

- a. i cittadini svizzeri dichiarati inabili al servizio militare;
- b. gli uomini naturalizzati dopo il compimento del 25° anno d'età;
- c. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che non hanno ancora partecipato ad alcun reclutamento.

² Su domanda, nel quadro di una giornata di visita e di apprezzamento medici (VAM), devono essere sottoposti all'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile:

- a. i militi della protezione civile, se vi sono dubbi in merito alla loro idoneità al servizio di protezione civile; il diritto di presentare una domanda è retto dall'articolo 7;
- b. le persone inabili al servizio di protezione civile; la domanda motivata deve essere presentata al Servizio medico militare (S med mil).

³ Inoltre, nel quadro di una VAM, devono essere sottoposte all'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile:

⁷ RS 511.12

⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

- a. le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate inabili al servizio militare dopo il reclutamento e che non hanno ancora prestato 50 giorni di servizio militare;
- b. le persone che intendono prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile, la cui domanda di servizio volontario nella protezione civile è stata accolta e che hanno già partecipato a un reclutamento.

Art. 4 Decisioni

¹ Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:

- a. abile al servizio di protezione civile;
- b. rinviato fino al ...;
- c. inabile al servizio di protezione civile.

² Sono rinviate le persone la cui idoneità al servizio di protezione civile non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell'apprezzamento medico. La durata complessiva del rinvio non può superare i due anni.

³ È inabile al servizio di protezione civile dal punto di vista medico chiunque non può soddisfare fisicamente, intellettualmente e psichicamente le esigenze del servizio di protezione civile.

Art. 5 Competenza

Le CVS sono responsabili dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile conformemente all'articolo 4 capoverso 1 OAMM¹¹.

Art. 6 Notifica della decisione

La decisione secondo l'articolo 4 capoverso 1 è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all'ufficio che ha presentato la domanda.

**Sezione 2:
Controllo dell'idoneità al servizio di protezione civile dei militi della
protezione civile**

Art. 7 Diritto di presentare una domanda¹²

Possono richiedere l'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile:¹³

¹¹ RS 511.12

¹² Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

- a. i militi della protezione civile che non sono in servizio di protezione civile¹⁴;
- b. il medico responsabile delle cure mediche dei militi della protezione civile che non sono in servizio di protezione civile;
- c. il comandante della protezione civile;
- d. i medici competenti secondo l'articolo 15;
- e. l'organo cantonale responsabile della protezione civile nell'ambito della sua funzione di vigilanza;
- f.¹⁵ l'assicurazione militare per i suoi assicurati;
- g.¹⁶ il S med mil della Sanità militare della Base logistica dell'esercito.

Art. 8 Domanda

¹ Gli aventi diritto conformemente all'articolo 7 lettere a–d presentano la loro domanda motivata all'organo cantonale responsabile della protezione civile all'attenzione del S med mil¹⁷.

² Essi allegano alla domanda il libretto di servizio di protezione civile e, in busta chiusa, l'eventuale certificato medico.

Art. 9¹⁸ Decisione

¹ Il S med mil avvia la procedura dell'apprezzamento medico tramite convocazione e designa la CVS responsabile dell'apprezzamento medico.

² La decisione della CVS è spiegata a voce e notificata per scritto alla persona esaminata ed eventualmente è comunicata alla persona o all'ufficio che ha presentato la domanda nonché, in caso di bisogno, all'organo cantonale responsabile della protezione civile.

³ Se i certificati medici e gli altri rapporti sono sufficienti per l'apprezzamento, la CVS competente può, con il consenso della persona interessata, decidere secondo la procedura in assenza.

Art. 10 Convocazione

¹ Chi deve sottoporsi all'apprezzamento medico di una CVS, è convocato a una VAM.¹⁹

¹³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

¹⁴ Nuova espr. giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

¹⁷ Nuova espr. giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

² I militi della protezione civile che ricevono una convocazione per presentarsi davanti a una CVS sono dispensati dai servizi fino all'apprezzamento medico.

³ Chi non si presenta senza una ragione valida è punito disciplinarmente.

Sezione 3: Mezzi d'impugnazione

Art. 11 ...²⁰

¹ Contro la decisione della CVS può essere interposto ricorso.²¹

² Hanno il diritto di ricorrere:

- a. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale;
- b.²² l'assicurazione militare;
- c. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani;
- d. i medici del S med mil.

³ Nella procedura di ricorso si applicano gli articoli 14 e 15 OAMM^{23,24}

Art. 12²⁵

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²⁰ Abrogata dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²² Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2885).

²³ RS **511.12**

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²⁵ Abrogato dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

Capitolo 3: Apprezzamento medico dell' idoneità a prestare servizio di protezione civile²⁶

Art. 13 Militi della protezione civile da sottoporre all' apprezzamento medico²⁷

Vanno sottoposti all' apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio di protezione civile, che:²⁸

- a. non possono entrare in servizio di protezione civile per motivi di salute;
- b. si annunciano all' interrogazione sanitaria d' entrata;
- c. necessitano di un trattamento medico durante il servizio di protezione civile;
- d. si annunciano all' interrogazione sanitaria d' uscita.

Art. 14 Decisioni²⁹

¹ Le decisioni della CVS sono espresse nei seguenti termini:³⁰

- a. dispensato per motivi di salute;
- b. prosciolto per motivi medici al momento dell' entrata in servizio di protezione civile;
- c. prosciolto per trattamento a domicilio;
- d. ospedalizzato;
- e. prosciolto dopo guarigione.

² È dispensato per motivi di salute, chi per motivi di salute non può entrare in servizio di protezione civile.

³ È prosciolto per motivi medici al momento dell' entrata in servizio di protezione civile, chi non è in grado di prestare servizio di protezione civile in quel momento.

⁴ È prosciolto per trattamento a domicilio o ospedalizzato, chi per motivi di salute non è in grado di continuare il servizio di protezione civile e richiede un trattamento medico, ambulante o stazionario, anche dopo la fine del servizio di protezione civile.

⁵ È prosciolto dopo guarigione chi, alla fine del trattamento, viene prosciolto per trattamento a domicilio oppure ospedalizzato.

²⁶ Nuovo testo giusta il n. 4 dell' all. 2 all' O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell' all. 2 all' O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 4 dell' all. 2 all' O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell' all. 2 all' O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. 4 dell' all. 2 all' O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6493).

⁶ Il milite della protezione civile che, temporaneamente, non è del tutto idoneo al servizio di protezione civile, deve essere curato secondo le istruzioni del medico competente o dispensato da determinate attività.

⁷ Se è necessario un controllo dell'idoneità al servizio di protezione civile, i medici competenti presentano una relativa domanda al S med mil secondo l'articolo 15 allegando i documenti medici.

Art. 15 Competenze

È responsabile dell'apprezzamento medico:

- a. il medico di fiducia dell'autorità che ha chiamato in servizio di protezione civile il milite, per le decisioni secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettera a;
- b. il medico responsabile delle cure mediche durante il servizio di protezione civile (a livello federale o cantonale), per le decisioni secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettere b–d;
- c. il medico competente dell'ospedale, per le decisioni secondo l'articolo 14 capoverso 1 lettere c ed e.

Art. 16 Medici di fiducia

I medici di fiducia sono designati e indennizzati dalle autorità cantonali competenti.

Art. 17 Visita da parte del medico di fiducia

¹ Se il medico di fiducia non può decidere in merito all'idoneità a prestare servizio di protezione civile in base alla documentazione disponibile, sottopone il milite ad una visita medica.

² L'organo cantonale responsabile della protezione civile convoca il milite interessato per la visita medica.

³ Al milite che, per motivi di salute, non è in grado di entrare in servizio di protezione civile, può essere intimato di tenersi a disposizione per la visita medica.

Art. 18 Assunzione dei costi

¹ Il Cantone si assume le spese dell'apprezzamento eseguito dai suoi medici di fiducia, come pure delle visite specialistiche effettuate su richiesta di questi ultimi.

² Le spese per i certificati medici sono assunte dal milite della protezione civile che li presenta.

Art. 19 Diritti e doveri dei militi della protezione civile

¹ I militi della protezione civile per i quali è richiesto un apprezzamento medico devono sottoporsi, secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPPC, alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell'organo cantonale responsabile

della protezione civile. Ogni infrazione è punibile secondo l'articolo 68 capoverso 1 lettera a della LPPC.

² Le visite di un medico di fiducia o di un medico specialista al di fuori di un servizio di protezione civile non danno alcun diritto al soldo, all'indennità per perdita di guadagno e al rimborso delle spese; inoltre, i militi della protezione civile non sono coperti dall'assicurazione militare.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Art. 20 Obbligo del segreto

Le persone che collaborano o che sono presenti alla visita medica e all'apprezzamento medico sono tenute a mantenere il segreto di servizio di protezione civile, il segreto di funzione e il segreto professionale.

Art. 21 Trattamento dei dati

¹ I dati sanitari registrati sulla base dell'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d'informazione medica dell'esercito (MEDISA).³¹

² I dati sanitari inerenti all'idoneità a prestare servizio di protezione civile vengono archiviati dai medici di fiducia dei Cantoni.

³ In caso di verifica dell'idoneità al servizio di protezione civile, i dati sanitari dei Cantoni sono messi a disposizione del S med mil.

⁴ Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli 24–29 della legge federale del 3 ottobre 2008³² sui sistemi d'informazione militari.³³

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

Gli organi federali competenti e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nell'ambito delle loro rispettive competenze.

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del DFGP del 19 ottobre 1994³⁴ sull'apprezzamento medico delle persone obbligate a servire nella protezione civile è abrogata.

³¹ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

³² RS 510.91

³³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6493).

³⁴ [RU 1994 2749]

Art. 24 Modifica del diritto vigente

....³⁵

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

³⁵ Le mod. possono essere consultate alla RU **2003** 5179.

